

SENT. 8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO	Presidente
Dott. Roberto RIZZI	Componente relatore
Dott. Diego Maria POGGI	Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al **n. 714** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta

nei confronti di:

1) CARACCIOLO Francesco, nato a Milano il 4/7/1938, c.f. CRCFNC38L04F205B;

2) GROSJACQUES Giulio, nato ad Aosta l'11 marzo 1962, c.f. GRSGLI62C11A326F;

3) DE CHECCHI Italo, nato ad Aosta il 13 giugno 1949, c.f. DCHTLI49H13A326U;

4) CRETAZ Alberto, nato a Pont St. Martin (AO) il 27 maggio 1947, (c.f. CRTLRT47E27G854B;

5) SCRUFARI Piero, nato ad Aosta il 18 giugno 1944, c.f.

SCRPRI44H18A326X;

6) **PASTORELLO Franco**, nato ad Aosta il 28 giugno 1950, c.f. PSTFNC50H28A326H;

7) **VIVOLI Adriano**, nato ad Aosta il 2 febbraio 1944, c.f. VVLDRN44B02A326X;

8) **SOMMO Lorenzo**, nato a Genova il 22 aprile 1965, c.f. SMMLNZ65D22D969B

rappresentati e difesi dall'Avv. Gianni Maria Saracco (c.f. SRCGNM61C21F902W pec. giannimariasaracco@pec.ordineavvocatitorino.it), presso lo studio del quale in Torino, corso Re Umberto, n. 65, sono elettivamente domiciliati;

9) **INFORTUNA Pasquale Francesco**, nato a Motta S. Giovanni (RC) il 3 dicembre 1951, c.f. NFRPQL51T03F779U;

10) **BELLEY Fedele**, nato ad Aosta il 12 novembre 1962, c.f. BLLFDL62S12A326T;

11) **LAGANÀ Carlo**, nato ad Aosta il 4 novembre 1967, c.f. LGNCRL67S04A326U

rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Callà (c.f. CLLFRZ70C25L219D - pec: avvfabriziocalla@puntopec.it), presso lo studio del quale in Aosta, piazza Narbonne, n. 16, sono elettivamente domiciliati;

12) **FORMICA Orlando**, nato a Reggio Calabria il 09/10/1931 e deceduto il 19/6/2019 (c.f. FRMRND31R09H2248) già residente ad Aosta in via Croce di Città n. 76

[CONVENUTI]

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 30/5/2024, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Geltrude Petrini il relatore, Cons. Roberto Rizzi, il Pubblico ministero, nella persona del Pres. Giuseppe De Rosa, l'Avv. Gianni Maria Saracco, in rappresentanza dei convenuti CARACCIOLO Francesco, GROSJACQUES Giulio, DE CHECCHI Italo, CRETAZ Alberto, SCRUFARI Piero, PASTORELLO Franco, VIVOLI Adriano, SOMMO Lorenzo, e l'Avv. Fabrizio Callà, in rappresentanza dei convenuti INFORTUNA Pasquale Francesco, BELLEY Fedele e LAGANÀ Carlo.

FATTO

Con l'atto di citazione del 21/2/2011, la Procura regionale agiva per il risarcimento di un ingente danno erariale, quantificato in complessivi € 244.145,50 che si assumeva patito dall'Azienda per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (di seguito «ARER») in conseguenza degli esborsi sostenuti (in parte, a titolo di emolumenti per prestazioni di lavoro dipendente e, in parte, a titolo di spese legali e di giudizio) in relazione all'attribuzione delle funzioni di dirigente del servizio Tecnico - 3° livello -, a far data dal 26/7/2004 e con decorrenza economica nel nuovo inquadramento dal 1/9/2005, all'Arch. Mari, già dipendente di ruolo di posizione D dell'Azienda, incaricato del coordinamento del Servizio Tecnico.

Più in dettaglio, con Deliberazione n. 49 del 26/7/2004, il CdA dell'ARER approvava la nuova Pianta Organica del Personale nell'ambito della quale, fra l'altro, erano state introdotte, in sostituzione delle figure di coordinatore del

servizio, n. 2 posizioni apicali di qualifica dirigenziale, di cui una a capo del Servizio Tecnico.

A fronte della nuova P.O.P., in data 27/9/2004, la Delegazione dell'A.R.E.R. e le OO.SS. concordavano di procedere innanzitutto alla copertura del posto vacante di Dirigente del Servizio Tecnico mediante progressione interna e, successivamente, di valutare il numero dei posti vacanti da ricoprire mediante l'effettuazione di concorsi pubblici.

In coerenza con le precedenti intese, nell'incontro del 29/10/2004, i medesimi soggetti convenivano di coprire il posto vacante di Dirigente del Servizio Tecnico mediante il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ad un dipendente dell'Azienda, di ruolo tecnico e di posizione D, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45, all'epoca vigente.

Successivamente, però, si avvedevano della circostanza che, ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis, della legge regionale appena citata, in caso di vacanza di un posto, le funzioni avrebbero potuto essere affidate a personale dell'ottava qualifica funzionale a condizione che fossero avviate le procedure per la copertura del posto e fino all'espletamento delle stesse e, pertanto, decidevano di rinviare la messa in atto delle procedure relative alla copertura del posto di dirigente tecnico in attesa della conclusione delle trattative in atto a livello regionale concernenti anche la possibilità di attivare la progressione interna del personale di categoria D, come previsto per le altre categorie del Comparto Unico.

In data 2/5/2005, l'Arch. Mari, reputando di avere diritto al riconoscimento *«dell'inquadramento a Dirigente del Servizio Tecnico – 3° livello, a far data dal 26 luglio 2004*», avviava il tentativo obbligatorio di conciliazione.

A fondamento della pretesa rappresentava che la posizione di Coordinatore del Servizio tecnico, rivestita ininterrottamente dal 1/4/1988 e, da ultimo, riconfermata con il provvedimento direttoriale n. 9 del 16/3/2004 fino al 31/3/2007, era venuta meno in conseguenza delle modifiche alla pianta organica di cui alla delibera del CdA n. 49 del 26/7/2004.

Sicché, attesa l'omogeneità delle mansioni di Capo Servizio a quelle del 3° livello di funzione dirigenziale, e tenuto conto del lodevole stato di servizio nonché del possesso dei titoli professionali per accedere alla qualifica dirigenziale, riteneva di avere diritto all'auspicato inquadramento in detta qualifica.

L'ARER, al fine di acquisire elementi di valutazione al riguardo, conferiva ad un legale esterno (Avv. Lorenzo Sommo), esperto in materia giuslavoristica, l'incarico di esprimere un parere in ordine sia alla legittimità delle richieste di inquadramento sia sulla eventuale debenza di differenze retributive da parte dell'Azienda.

Con parere del 10/6/2005, il legale affermava, per un verso, che l'ARER, quale ente pubblico economico, fosse assimilabile, sotto il profilo della contrattazione giuslavoristica, ad un soggetto privato, e per altro verso, che ricorressero i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2103 c.c., ritenendo che la pretesa del dipendente si sostanziasse nella richiesta di promozione automatica alla qualifica dirigenziale per aver svolto le relative mansioni superiori per un periodo maggiore di tre mesi (periodo previsto nella formulazione all'epoca vigente della citata disposizione).

Perveniva, quindi, alla conclusione secondo cui *«si possono, a parere dello scrivente, ritenere esistenti i presupposti utili all'accoglimento delle ragioni*

del dipendente», suggerendo la definizione in via transattiva della vertenza, in sede di conciliazione innanzi alla Direzione regionale del Lavoro.

Il CdA, con delibera n. 36 del 23/6/2005, preso atto del parere legale, deliberava di accogliere la richiesta avanzata dall'Arch. Mari e di esperire il tentativo di conciliazione, conferendo, al legale precedentemente officiato di esprimere il parere, l'incarico di rappresentare l'ARER all'interno del Collegio di conciliazione.

Detto Collegio, con verbale rep. 14/05 del 25/8/2005, approvava il seguente accordo: *«l'A.R.E.R. riconosce all'architetto Mari MAURIZIO la funzione di DIRIGENTE DI SERVIZIO – 3° LIVELLO – a capo del Servizio Tecnico, in sostituzione della posizione di Coordinatore di Servizio, con decorrenza 26/07/2004. La decorrenza del trattamento economico nel nuovo inquadramento è a decorrere dal 1° settembre 2005, senza corresponsione di arretrati per il periodo 26/7/2004 - 31/8/2005»*.

Il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n. 57 del 7/10/2005, prendeva atto del verbale di conciliazione, riconoscendo all'Arch. Mari la Funzione di Dirigente del Servizio Tecnico a decorrere dal 26 luglio 2004 e stabilendo di applicare all'interessato lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dai vigenti CCRL per l'area dirigenziale, con effetto dal 1° settembre 2005.

In data 10/10/2005 l'ARER e l'Arch. Mari sottoscrivevano il contratto di lavoro.

Con nota prot. n. 10579 del 15/7/2009, pervenuta all'Azienda e diretta per conoscenza al Procuratore regionale della Corte dei conti, la locale Direzione Regionale del Lavoro rappresentava l'incompatibilità del contenuto del

verbale di conciliazione con la normativa vigente in materia.

A seguito delle iniziative istruttorie intraprese dalla Procura regionale della Corte dei conti (nota del 6 maggio 2010 con cui chiedeva di quantificare le differenze retributive che l'Arch. Mari aveva percepito dal settembre 2005 all'attualità rispetto a quanto avrebbe percepito se fosse rimasto nella categoria D), il CdA dell'ARER, con deliberazione n. 30 del 27/5/2010, rilevata l'opportunità di porre in essere ogni azione utile a titolo di autotutela e, pur reputando corretto e legittimo l'operato complessivo dell'Azienda nella vicenda, fra l'altro (per quanto di rilievo in questa sede), deliberava di:

- modificare la vigente Pianta Organica del Personale, approvata con deliberazione ogg. n. 9 del 25 gennaio 2008, aggiungendo n. 1 posto di categoria D – funzionario – istruttore tecnico (progettista) nell'ambito del Servizio Tecnico, con effetto dal 1° giugno 2010;

- revocare, con effetto dal 1° giugno 2010, l'attribuzione all'Arch. Mari della qualifica di dirigente di 3° livello riconosciuta con deliberazione n. 57 del 7 ottobre 2005;

- di inquadrare, con effetto dal 1° giugno 2010, l'Arch. Mari nel nuovo posto di cat. D – funzionario;

- di avviare le procedure per la messa in mora dell'Arch. Mari ai fini del recupero delle somme erogate e non dovute.

Con ricorso del 14 giugno 2010, l'Arch. Mari conveniva l'ARER VdA innanzi al Tribunale di Aosta, in funzione di giudice del lavoro, affinché così giudicasse: *"previa disapplicazione della deliberazione n. 30 del 27 maggio 2010: in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente in forza del verbale di conciliazione del 25 agosto 2005 e del contratto stipulato in*

data 10 ottobre 2005 all'inquadramento nel 3° livello dirigenziale con mansioni di capo servizio e, per l'effetto, dichiarare tenuto e, quindi, condannare l'ARER, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Aosta, a corrispondere le differenze retributive dovute dal mese di giugno 2010 in misura pari a € 1.866,08 per ciascuna mensilità, ivi comprese quelle differite, o nella diversa misura accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;

In via subordinata, accertare e dichiarare che il ricorrente sin dal mese di luglio 2004 ha svolto le mansioni di cui in narrativa corrispondenti a quelle di capo servizio di cui al 3° livello dirigenziale del vigente CCRL del comparto unico e per l'effetto:

a) Dichiarare tenuta e, pertanto, condannare l'ARER, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Aosta, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive non percepite nella misura accertanda in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo;

b) Dichiarare tenuta e, pertanto, condannare l'ARER, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Aosta, ad effettuare i maggiori versamenti assicurativo-previdenziali dovuti;

c) Dichiarare tenuta e, pertanto, condannare l'ARER, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Aosta, a risarcire il ricorrente dei danni tutti dallo stesso subiti in conseguenza dell'omessa contribuzione, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza al saldo".

L'ARER si costituiva in giudizio, avvalendosi del patrocinio dell'Avv.

Sommo (il legale che aveva reso il parere a cui l'ARER aveva poi conformato le iniziative riguardanti l'Arch. Mari) chiedendo:

- in via principale di accertare *"l'inquadramento del ricorrente nel 3° livello dirigenziale con mansioni di capo servizio dell'ARER VdA a decorrere dal 1° settembre 2005, con conseguente accertamento del corretto intervenuto versamento allo stesso di ogni emolumento spettantegli"*;
- in via subordinata di accertare lo svolgimento da parte dell'Arch. Mari sin dal luglio 2004 al 31 maggio 2010 delle mansioni corrispondenti a quelle di capo servizio dell'ARER VdA di cui al 3° livello dirigenziale del vigente CCRL del comparto unico con maturazione del diritto a percepire le somme tutte erogategli perché spettanti per tali mansioni;
- in ogni caso di rigettare le domande di condanna dell'ARER a corrispondere al ricorrente le differenze retributive non percepite, i maggiori versamenti contributivi ed il relativo risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Aosta, con sentenza 94/2010, dichiarava il diritto dell'Arch. Mari – in forza del verbale di conciliazione in data 25.08.2005 e del contratto stipulato il 10.10.2005 – ad essere inquadrato nel 3° livello dirigenziale con mansioni di capo servizio, rigettando la domanda alla condanna alla corresponsione delle somme di denaro a titolo di differenze retributive e ponendo a carico dell'ARER le spese di giudizio, liquidate in € 3.000 complessive, oltre IVA e cassa.

L'ARER, a fronte di tale decisione, conferiva incarico ad un legale diverso da quello originariamente officiato per la redazione di un parere in ordine alla possibilità di proporre appello avverso la sentenza resa dal Giudice del Lavoro n. 94/2010.

Il parere riteneva percorribile la strada dell'impugnazione, coltivabile *«con argomenti di apprezzabile robustezza (vuoi dal profilo della nullità del verbale di conciliazione vuoi da quello dell'insussistenza di mansioni superiori)»*, considerando la *«sostanziale soccombenza»* della Azienda nonché *«l'indisponibilità dei diritti oggetto di giudizio»*.

Conseguentemente, l'ARER, con deliberazione del CdA n. 9/2011 conferiva incarico al medesimo legale che aveva reso il parere cui si conformava, per la proposizione dell'appello avverso l'indicata pronuncia.

Seguiva un tormentato iter giudiziario (sentenza CA Torino 266/2012; sent. Cass. 29578/2017, sentenza CA Torino 656/2018, sent. Cass. 525/2023).

Parallelamente, la Procura regionale avviava l'azione di responsabilità amministrativa ritenendo che l'ARER, in relazione a tale vicenda, avesse patito un danno di significativa consistenza.

Con riferimento a tale complessa vicenda, la Procura regionale ravvisava due concorrenti voci di danno.

La prima posta (sub «A») era quantificata in € 119.072,75, pari alle differenze retributive indebitamente corrisposte all'Arch. Mari dal 01/09/2005 al 31/05/2010, in esecuzione del suo illegittimo inquadramento nella qualifica dirigenziale, riconosciuto a seguito: i) del parere legale favorevole all'inquadramento, in data 10/06/2005 reso all'ARER dall'Avv. Lorenzo Sommo; ii) della deliberazione n. 36 del 23/06/2005 del C.d.A. dell'ARER (di autorizzazione alla conciliazione nei termini di cui al parere legale); iii) del verbale di conciliazione n. 14/05 del 25/08/2005; iv) della deliberazione n. 57 del 07/10/2005 del C.d.A. dell'ARER (di presa d'atto del verbale n. 14/05 e d'inquadramento dell'Arch. Mari nella qualifica dirigenziale).

Detto importo veniva ripartito, valorizzando, in via equitativa, il disomogeneo apporto concausale della condotta di ciascun convenuto, nei termini appresso specificati:

- ai componenti del C.d.A. dell'ARER che avevano approvato le deliberazioni autorizzative n. 36 e n. 57 del 2005, la quota del 70%, pari a € 83.350,93; importo a sua volta ripartito tra i componenti che avevano votato a favore delle precitate due deliberazioni (per la deliberazione n. 36: CARACCIOLO, GROSJACQUES, DE CHECCHI, CRETAZ, SCRUFARI; per la deliberazione n. 57: (CARACCIOLO, CRETAZ, SCRUFARI);
- ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'ARER (FORMICA, NEGRETTO e ROCCA) che avevano espresso avviso favorevole alle precitate deliberazioni n. 36 e n. 57 del 2005, la quota del 10%, pari ad € 11.907,28, ripartito, a sua volta, in parti uguali tra i medesimi;
- ai componenti del Collegio di conciliazione (PASTORELLO, VIVOLI e SOMMO) che avevano adottato il verbale di conciliazione n. 14/05 del 2005, la residua quota del 20%, pari ad € 23.814,50, importo ripartito, a sua volta, in parti uguali tra i medesimi.

La seconda posta di danno (sub «B»), quantificata in € 125.072,75, era connessa all'innesco di una fase contenziosa, attraverso la revoca dell'attribuzione della qualifica dirigenziale all'Arch. Mari, disposta con deliberazione del CdA dell'ARER n. 30 del 27/5/2010 pur nella dichiarata convinzione, destinata a riverberarsi penetrantemente nell'espletata attività difensiva nel primo grado di giudizio (tanto da formulare conclusioni adesive a quelle di parte attrice), della correttezza della soluzione gestoria precedentemente intrapresa. A comporre detto danno concorrevano:

- le spese, complessivamente quantificate in € 6.000,00, che si assumevano gravanti sul bilancio dell'ARER, relative al giudizio lavoristico di primo grado instaurato innanzi al Tribunale di Aosta dall'Arch. Mari e nel quale l'Ente aveva svolto una resistenza solo formale, sostenendo il diritto del dipendente alla qualifica dirigenziale (€ 3.000 + € 3.000,00 liquidate dal tribunale con la sentenza n. 94/2010);

- alle differenze retributive, complessivamente quantificate in via equitativa in € 119.072,75, corrisposte all'Arch. Mari dal 1/6/2010 alla data di deposito dell'atto di citazione, nonché da corrispondere per i periodi successivi.

Detto complessivo importo veniva ripartito tra i componenti del C.d.A. votanti a favore della deliberazione n. 42 del 2010 (GROSJACQUES, INFORTUNA, BELLEY, LAGANÀ) con la quale è stato deciso di costituirsi in giudizio, invocando, in via principale, un vincolo di solidarietà per effetto dell'addebito a titolo doloso (in quanto la costituzione in giudizio era consapevolmente orientata a far ottenere alla controparte l'inquadramento nella qualifica dirigenziale) o, in subordine un riparto in parti uguali in caso in cui fosse stata riconosciuta la sola colpa grave.

I convenuti NEGRETTO e ROCCHIA accedevano al rito monitorio definendo la porzione di giudizio loro riferita, attraverso il pagamento dell'importo di € 3.000,00 ciascuno oltre alle spese del giudizio.

All'esito dell'udienza del 24/11/2011, questa Sezione, constatata la pendenza del giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Aosta innanzi alla CA di Torino, disponeva la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del contenzioso in

essere tra l'Arch. Mari e l'ARER.

Il tormentato iter processuale si articolava nei termini di seguito sintetizzati:

- la sentenza della CA di Torino n. 266/2012 del 13/03/2012 aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da ARER avverso la sentenza del Tribunale di Aosta n. 94/2010 per difetto di interesse ad agire, «avendo l'AGENZIA conseguito, con la pronuncia del Tribunale, il risultato richiesto con la memoria costitutiva»;

- la Corte di cassazione, con sentenza n. 29578/17 dell'11/12/2017, annullava la sentenza della Corte di appello di Torino n. 266/2011 e rinviava la causa alla medesima Corte di appello in altra composizione per un nuovo esame degli atti di causa, sulla base dei seguenti principi di diritto: "*Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte*" e "*Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.*";

- in conformità ai principi espressi dalla Corte di cassazione, la C.A. di Torino, con sentenza n. 656/2018 del 09/01/2019, premettendo che: i) la

natura di ente pubblico economico non impedisce al legislatore nazionale o regionale di prevedere l'applicazione della disciplina pubblicistica ai relativi rapporti di lavoro, ii) il Mari era stato assunto alle dipendenze dell'IACP previo superamento di un concorso pubblico e che l'ARER era subentrato nei rapporti lavorativi già in capo allo IACP, inquadrato tra le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, nonché in virtù di legge regionale n. 45 del 1999, iii) benché l'ARER fosse qualificato dalla l.r. 30/1999 come ente pubblico economico, con riferimenti apparentemente volti ad escludere l'ente dalla tipologia delle PP.AA, la legge regionale istitutiva disponeva che i contratti del personale dovessero essere stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, analogamente a quelli degli appartenenti al comparto unico regionale, in tal modo riconoscendo la natura pubblicistica del rapporto di lavoro del personale dell'ARER, conclusione poi confermata dalla successiva legge regionale n. 2 del 2018, che aveva reso definitiva la disposizione transitoria di cui alla legge istitutiva n. 30 del 1999 ("Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano inoltre all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico"), iv) la natura pubblicistica del rapporto trovava conferma nello stesso comportamento del lavoratore che aveva promosso il tentativo di conciliazione innanzi al collegio di conciliazione previsto dall'art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001, affermava che in conformità all'art. 97 Cost. ed all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, non poteva essere invocato il superiore inquadramento in virtù dello svolgimento di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, con

conseguente nullità del verbale di conciliazione posto a fondamento della pretesa;

- la Corte di cassazione, con sentenza 21525/2023 del 20/7/2023, rigettava l'impugnazione proposta dal Mari dichiarando il motivo di gravame in parte inammissibile, per essere stato denunciato non già l'omesso esame di un fatto decisivo bensì l'interpretazione della legge, ed in parte infondato, essendo la soluzione interpretativa accolta dalla C.A. conforme all'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità.

Il contenzioso giuslavoristico si concludeva, pertanto, con la definitiva statuizione secondo cui non poteva trovare accoglimento la pretesa dell'Arch. Mari al superiore inquadramento, in quanto fondata su di una conciliazione inficiata da nullità, poiché conclusa al di fuori delle condizioni legislativamente previste per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (segnatamente, dall'articolo 52 del d.lgs. 165/2001).

Pertanto, venuta meno la causa di sospensione, il giudizio di responsabilità amministrativa veniva tempestivamente riassunto dalla Procura regionale nei confronti di tutti gli originari convenuti, ad eccezione del NEGRETTO e ROCCHIA, insistendo per l'accoglimento delle domande così come originariamente articolate, rimodulando, in diminuzione, solo la prima posta di danno in € 111.134,17 (in realtà 111.134,57) per effetto dell'elisione delle quote di danno attribuite ai soggetti che avevano optato per il rito monitorio e quindi, insistendo per la condanna al pagamento in favore di ARER di € 236.207,32.

Con quattro distinte memorie, depositate tra il 17/4/2024 ed il 9/5/2024, tutti i convenuti nei confronti dei quali era stata operata la riassunzione

rinnovavano la costituzione in giudizio, ad eccezione di FORMICA, deceduto in data 19/6/2019, e di VIVOLI che, pur menzionato nella memoria di costituzione, non figurava né nell'intestazione dell'atto né tra i conferenti la procura difensiva.

In particolare, i convenuti LAGANÀ, INFORTUNA e BELLEY, con il patrocinio dell'Avv. Callà, dopo aver richiamato le difese articolate prima della sospensione (sebbene in un contesto fattuale all'epoca fluido), rilevavano che, in considerazione del rapporto di pregiudizialità, tra il processo civile e quello contabile, l'esito del primo dispiegava efficacia diretta e condizionante sul secondo, imponendo il rigetto della domanda della Procura erariale, per carenza di uno dei suoi fatti costitutivi (la sentenza del giudice del lavoro di Aosta) e, comunque, per infondatezza.

Infatti, il Mari era tenuto a restituire le somme nelle more percepite e, in tale prospettiva, l'ARER aveva intrapreso (Deliberazione 18 del 20/2/2024) iniziative di recupero della parte eccedente l'importo del TFR (€ 93.963,96 trattenuto in compensazione).

Inoltre, in ragione della caducazione della sentenza di primo grado, era venuta meno anche la statuizione sulle spese, che il Tribunale aostano aveva posto a carico dell'A.R.E.R. nella misura di € 3.000,00 e le ulteriori spese (€ 3.000,00) che il CdA aveva impegnato a favore dell'Avv. Sommo non erano state pagate e comunque erano ormai non dovute in quanto prescritte.

Argomentavano, infine, l'infondatezza della prospettazione attorea evidenziando che solo in sei occasioni avevano avuto "contatto" con la vicenda dell'Arch. Mari ed in ogni circostanza le condotte erano state aderenti al modello del buon amministratore anche tenuto conto del fatto che non

avevano concorso a definire la strategia che l'Avv. Sommo aveva adottato nel processo celebrato innanzi al Tribunale di Aosta.

Concludevano chiedendo, in via principale, l'assoluzione da ogni addebito e, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo nella misura massima possibile.

Con tre distinte memorie, depositate in data 9/5/2024, rinnovavano la costituzione:

- i membri del CdA dell'ARER, CARACCIOLO, DE CHECCHI, SCRUFARI e CRETAZ;
- il membro del CdA, GROSJACQUES;
- i membri del Collegio di Conciliazione, PASTORELLO e SOMMO.

Tutti formulavano articolate considerazioni sulla insussistenza di un danno erariale concreto ed attuale, giacché l'Arch. Mari era tenuto a restituire le maggiori somme indebitamente erogate ed in tal senso l'ente si era attivato per il recupero, e dell'elemento soggettivo della responsabilità, valorizzando l'estrema complessità della vicenda.

Il solo GROSJACQUES (uno dei quattro membri del CdA ai quali erano stati contestati addebiti a titolo di dolo per aver concorso all'adozione della deliberazione 42/2010, essendosi gli altri tre – LAGANÀ, INFORTUNA e BELLEY – avvalsi del patrocinio di altro difensore) contestava anche la ricorrenza del dolo, rilevando che la conduzione del contenzioso era stata solitariamente gestita dal legale officiato.

I membri del Collegio di Conciliazione (PASTORELLO, SOMMO) deducevano anche l'insussistenza del rapporto di servizio, requisito indispensabile per l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti,

evidenziando la peculiare posizione ordinamentale della struttura conciliativa.

All'udienza del 30/5/2024, celebrata, a causa dell'indisponibilità di idonei locali nella sede istituzionale, presso una struttura (biblioteca regionale) messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, preliminarmente, il Pubblico ministero rappresentava di aver accertato l'intervenuto decesso del FORMICA e che riteneva non sussistenti i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi. Chiedeva, quindi, la declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.

Identica richiesta veniva formulata anche per il convenuto VIVOLI, a seguito della dichiarazione di decesso effettuata dal difensore officiato prima della sospensione del giudizio.

Dopo la relazione sui fatti di causa, da parte del giudice relatore, il Pubblico ministero, riquantificava ulteriormente il danno e segnatamente:

- quello di cui alla quota sub "A", per effetto dell'elisione delle quote riferibili ai soggetti deceduti e mantenendo fermo il riparto già proposto in citazione per gli ulteriori convenuti, era determinato in complessivi € 99.227,27;
- quello di cui alla quota sub "B" era rideterminato in € 126.143,97: tale importo era individuato compensando la maggior somma indebitamente erogata per la qualifica dirigenziale *«dall'anno 2010 al gennaio 2019»*, pari ad € 126.143,97 (rispetto alla somma di € 119.072,75, indicata in citazione) con l'importo, non più richiesto, di € 6.000,00, riferibile alle spese legali e di giudizio.

Per il resto, ribadiva le ragioni poste a fondamento delle domande ed insisteva per l'accoglimento delle stesse. I difensori delle parti convenute enunciavano

le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale di udienza.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Estinzione del processo nei confronti di parti colpite da evento interruttivo

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 108 c.g.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di FORMICA Orlando e VIVOLI Adriano, soggetti deceduti nelle more della trattazione del giudizio e per i quali il Pubblico ministero ha ritenuto non sussistessero i presupposti per la riassunzione nei confronti dei rispettivi eredi.

2. Sussistenza del rapporto di servizio in capo ai componenti del Collegio di conciliazione

I resistenti PASTORELLO e SOMMO, convenuti in giudizio quali componenti del Collegio di conciliazione di cui all'allora vigente art. 66 del d.lgs. 165/2001, che avevano (unitamente ad altro soggetto deceduto nelle more del giudizio) contribuito a definire l'accordo per comporre bonariamente la controversia promossa dall'Arch Mari (cfr. verbale di conciliazione rep. 14/05 del 25 agosto 2005 nel quale il Collegio *«dichiara di ritenere conciliabile la questione di cui trattasi con il seguente accordo: "l'A.R.E.R. riconosce all'architetto Mari MAURIZIO la funzione di DIRIGENTE DI SERVIZIO – 3° LIVELLO – a capo del Servizio Tecnico, in sostituzione della posizione di Coordinatore di Servizio, con decorrenza 26/07/2004. La decorrenza del trattamento economico nel nuovo inquadramento è a decorrere dal 1° settembre 2005, senza corresponsione di arretrati per il periodo 26/7/2004-31/8/2005"»*), hanno dedotto l'insussistenza del rapporto

di servizio con la pubblica amministrazione.

Ad opinione dei resistenti, nel contesto vigente all'epoca dei fatti, l'attività dell'organismo di conciliazione era quella di favorire il raggiungimento di un accordo che, comunque, era frutto delle convergenti volontà delle parti in lite e rimaneva, nonostante la formalizzazione dello stesso innanzi al Collegio di conciliazione, il prodotto di scelte dei comparenti.

In tale prospettiva, difetterebbe la relazione funzionale con l'ente pubblico, necessaria per dar luogo all'inserimento nell'apparato organizzativo pubblico fondante la cognizione della Corte di conti.

Inoltre, hanno evidenziato l'incongruenza che l'eventuale attribuzione di responsabilità genererebbe con il disposto dell'art. 66, comma 8, d.lgs. 165/2001 che espressamente prevedeva che *«La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa»*.

Al riguardo, occorre evidenziare che i resistenti, benché abbiano dedotto la *«insussistenza del rapporto di servizio»* (oltre che, pleonasticamente, quello di impiego) e abbiano precisato, in esordio, che *«Non v'è dubbio che possano essere sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti solo i soggetti legati alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio»*, non hanno articolato una coerente eccezione di difetto di giurisdizione, né nel testo né nelle conclusioni (dove hanno chiesto di accertare l'insussistenza di detti rapporti e respingere tutte le avverse domande attoree) della memoria di costituzione.

La circostanza, però, che abbiano considerato il rapporto di servizio un profilo afferente al merito della controversia, non preclude al Collegio di procedere al più appropriato esame della sussistenza della giurisdizione: anche a non voler procedere ad una riqualificazione della doglianza (indubbiamente rientrante nelle prerogative del giudicante, in virtù del principio *"iura novit curia"*, che ha, nell'art. 95, comma 1, c.g.c., la previsione settoriale di riferimento), l'investitura può essere tratta dall'art. 15, comma 1, c.g.c., secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio.

Invero, questa Sezione ha, in più occasioni (cfr. sentt. 6,7 e 8 del 2012), avuto modo di esaminare la problematica in relazione a vicende sovrapponibili a quella in esame, pervenendo alla conclusione che rientra nel perimetro della giurisdizione contabile la cognizione sulla prospettata responsabilità dei componenti del Collegio di conciliazione che abbiano concorso, asseverando un accordo manifestamente inidoneo a dar luogo ad una composizione bonaria di una lite, a creare le condizioni per pagamenti di emolumenti non dovuti.

Tali sentenze, sul profilo della giurisdizione, in sede di appello, sono state confermate (cfr. Sez. I App. sentt. 701/2014, 715/2014 e 795/2014).

Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto («gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo testo legislativo), per la decisione sul punto può farsi rinvio al condiviso percorso argomentativo, contenuto nelle indicate decisioni.

In ogni caso, la stringatezza delle argomentazioni circa l'appartenenza all'area di cognizione della Corte dei conti delle condotte dei componenti del Collegio

di conciliazione induce ad esporre argomentazioni confermative dell'orientamento reiteratamente manifestato.

Occorre partire dalla considerazione secondo cui la giurisdizione, a norma dell'art. 386 c.p.c., va determinata in base all'oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto *petitum* sostanziale, da identificarsi in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio (tra le tante, più di recente, cfr. Cass. SS.UU. 784/2021, 16168/2011, 6404/2005, 7900/2003, 3077/2003).

Ciò impone di valutare nello specifico la contestazione formulata dalla Procura agente.

Il Collegio di conciliazione, per missione istituzionale, è deputato ad agevolare la definizione, in via sostanzialmente transattiva, della *res litigiosa*.

Naturalmente, l'unico assetto che può essere intercettato dal meccanismo conciliativo è quello conforme a legge, ossia quello che sfocia nella sintesi di diritti disponibili.

Ove, invece, vengano prospettate soluzioni conciliative non coerenti con inderogabili precetti normativi, l'intervento del Collegio non può far mutare veste agli accordi rendendoli, solo per la circostanza del passaggio procedurale della conciliazione, conformi a legge.

Avuto riguardo a tale scenario, l'azione di responsabilità è stata esercitata reputando sussistere un difettoso esercizio dell'attività, avente natura di "*munus publicum*". Questo finisce per affasciare le posizioni dei componenti che hanno concorso all'adozione dell'accordo conciliativo gravemente viziato

a quelle degli esponenti di vertice dell'ARER che hanno formulato considerazioni adesive alla proposta del ricorrente e, conseguentemente, posto le condizioni per l'indebito esborso.

È evidente che, rispetto ad una simile architettura dell'azione, che mira a sottoporre a verifica l'operato di agenti investiti di una pubblica funzione incidente sull'impiego di una provvista finanziaria di matrice pubblica, si radica la cognizione del giudice contabile.

Infine, occorre rilevare che, ai fini della valutazione riguardante la sussistenza della giurisdizione, non è pertinente l'evocazione della previsione di cui al comma 8 dell'art. 66 del d.lgs. 165/2001. Detta norma prevedeva che *«La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa»*.

Tale disposizione (la cui ampiezza, peraltro, attualmente è di molto attenuata: l'art. 8, comma 1, d.lgs. 149/ 2022, c.d. riforma Cartabia, infatti, ha inserito nell'art. 1 della l. 20/1994) mirava ad immunizzare, per finalità chiaramente deflattive del ricorso a rimedi processuali, da possibili responsabilità coloro che, in rappresentanza dell'amministrazione, avessero manifestato adesione ad una proposta conciliativa proveniente dal Collegio.

Nel caso in esame, invece, la proposta è il risultato della convergenza delle osservazioni dell'Amministrazione sulla proposta del ricorrente.

Tale disposizione in nessun modo presenta attitudine ad incidere sull'ampiezza della giurisdizione, potendo, semmai, riguardare il merito della

vicenda.

Peraltro, anticipando valutazioni che più propriamente, dovrebbero essere compiute a valle dell'esame riguardante la sussistenza della giurisdizione, può fin d'ora, rilevarsi che la natura speciale di tale previsione (che, con evidenza, fa eccezione all'ordinario regime della responsabilità degli operatori pubblici) ne impedisce l'applicazione oltre il perimetro che le è proprio. Essa, infatti, era destinata ad operare limitatamente alla posizione del rappresentante dell'Amministrazione che si trovava ad aderire ad una proposta conciliativa elaborata dal Collegio di conciliazione. I resistenti che ne invocano l'applicazione si trovano, tuttavia, in una posizione completamente diversa: sono loro che conferiscono veste esecutiva alla proposta formulata dal ricorrente ed accettata dall'Amministrazione. In definitiva, da essa non possono trarsi argomenti utili per esonerare da responsabilità i componenti del Collegio.

3. Condotte e danno

Il danno che la Procura agente reputa generato dalle concorrenti condotte dei convenuti è quello riferibile agli esborsi che l'ARER ha sostenuto per remunerare la più vantaggiosa posizione dirigenziale che un suo dipendente non aveva titolo di conseguire attraverso il ricorso ad un meccanismo di avanzamento improprio (valorizzando pretese mansioni superiori e ritenendo applicabile l'art. 2103 c.c.).

Più in dettaglio, l'Arch. Mari, partendo dalla constatazione che l'ARER, amministrazione di appartenenza all'epoca dei fatti, in occasione della rimodulazione della pianta organica (delibera del CdA dell'ente n. 49 del 26/7/2004) aveva, fra l'altro, soppresso la figura del Coordinatore del servizio

tecnico, ruolo che il medesimo svolgeva da tempo e nel quale era stato già espressamente confermato fino ad epoca successiva alla modifica organizzativa, con provvedimento direttoriale non toccato da interventi emendativi (con provvedimento n. 9 del 16/3/2004 era stato confermato nell'incarico fino al 31/3/2007), riteneva che fosse ravvisabile una omogeneità qualitativa tra le preesistenti mansioni di coordinatore e quelle dirigenziali di nuova istituzione, tale da indurre a ravvisare la condizione di svolgimento di mansioni superiori per un significativo periodo.

Assumendo, poi, che la peculiare posizione ordinamentale conferita all'ARER dalla l.r. 30/1999 (in base all'art. 2, comma 2, di tale legge, quella di ente pubblico economico strumentale della Regione) rendesse applicabile, al rapporto di lavoro dei dipendenti della stessa, la disciplina privatistica, invocava l'applicazione dell'art. 2103 c.c.

Il comma 7 di tale disposizione, all'epoca dei fatti prevedeva che *«Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo tre mesi continuativi»*.

Pertanto, preso atto che le intese tra Agenzia e sindacati non stavano conducendo agli esiti sperati, l'Arch. Mari, nel maggio 2005, intraprendeva l'iniziativa, eventualmente propedeutica all'avvio di un contenzioso, della richiesta di convocazione del Collegio di conciliazione.

In vista di tale passaggio procedurale, l'allora Presidente dell'ARER acquisiva il parere legale dell'Avv. Sommo, che esprimeva l'avviso secondo cui *«si*

possono, a parere dello scrivente, ritenere esistenti i presupposti utili all'accoglimento delle ragioni del dipendente che ha proposto la vertenza».

Il CdA, con delibera n. 36 del 23/6/2005, all'unanimità (CARACCIOLO, GROSJACQUES, DE CHECCHI, CRETAZ e SCRUFARI) ed alla presenza dei componenti del collegio dei revisori, stabiliva di

- accogliere la richiesta avanzata dal dipendente Arch. Mari e di esperire il tentativo di conciliazione, dando attuazione alle procedure previste dalla normativa vigente;
- conferire al Presidente il potere di conciliare dinanzi al Collegio di conciliazione nell'interesse dell'Azienda ed all'Avv. Lorenzo SOMMO l'incarico di rappresentare 1'ARER all'interno del Collegio di conciliazione.

La conciliazione andava a buon fine: il Collegio, riunitosi il giorno 25 agosto 2005, *«alla luce della richiesta formulata dal ricorrente e delle osservazioni proposte dall'amministrazione, preso atto della comune volontà delle parti presenti e rappresentate di voler comporre bonariamente la vertenza, dichiara di ritenere conciliabile la questione di cui trattasi con il seguente accordo: «l'ARER riconosce all'architetto Mari MAURIZIO la funzione di DIRIGENTE DI SERVIZIO*

3° LIVELLO - a capo del Servizio Tecnico, in sostituzione della posizione di Coordinatore di Servizio, con decorrenza 26/07/2004.

La decorrenza del trattamento economico nel nuovo inquadramento è a decorrere dal 1° settembre 2005, senza corresponsione di arretrati per il periodo 26/7/2004-31/8/2005».

Il CdA, nella seduta del 7/10/2005 (deliberazione n. 57), sempre all'unanimità

dei presenti (assenti GROSJACQUES e DE CHECCHI) e sempre con il conforto dei membri del collegio dei revisori dei conti, deliberava, fra l'altro, di prendere atto dell'accordo conciliativo e di riconoscere all'Arch. Mari la funzione di Dirigente del Servizio Tecnico di 3° livello a decorrere dal 26 luglio 2004, applicandogli lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dai vigenti CCRL per l'area dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali della Valle d'Aosta con effetto dal 1° settembre 2005.

Seguiva la stipula del contratto individuale di lavoro, in data 10/10/2005.

Tale iter, peraltro, ricalcava pedissequamente quello seguito per un'altra dipendente, versante in situazione sovrapponibile, la quale tuttavia, non arrivava a beneficiare dell'inquadramento ottenuto in sede conciliativa poiché nelle more era stata nominata Direttore dell'Azienda.

Nel luglio 2009, il Ministero del Lavoro – DRL per la VdA segnalava alla Procura regionale che quanto realizzato mediante l'accordo conciliativo era in violazione degli art. 49 e 50 della l.r. n. 45/1995, dell'art. 16 del CCRL 12 giugno 2000 e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., in attuazione dei quali l'art. 16 della l.r. n. 45/1995 prevede l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo esclusivamente tramite concorso (identica prescrizione è contenuta nell'art. 11 del R.O.P. dell'ARER). Tale orientamento era poi ribadito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota in data 7 ottobre 2009.

Le prime iniziative istruttorie della Procura regionale (i cui esiti venivano, poi, veicolati attraverso un primo invito a dedurre) inducevano l'ARER ad agire in autotutela revocando l'incarico dirigenziale e disponendo per il recupero delle

somme indebitamente corrisposte (deliberazione n. 30 del 27/5/2010).

A fronte dell'avvio di un giudizio da parte dell'Arch. Mari (con un ricorso argomentato attingendo alle considerazioni tecniche esposte nel parere reso all'ARER dall'Avv. Sommo nel giugno 2005) per contrastare le pretese dell'ARER, quest'ultima ricorreva nuovamente al patrocinio dell'Avv. SOMMO, che aveva gestito, per conto dell'ente, tutti gli snodi rilevanti che avevano condotto alla realizzazione dell'assetto proprio nei termini auspicati dal citato dipendente (parere legale e componente di nomina dell'amministrazione in seno al Collegio di conciliazione).

Ne seguiva un tormentatissimo iter giudiziario, in precedenza sintetizzato, conclusosi con l'inequivoca affermazione della natura pubblicistica del rapporto di lavoro del personale dell'ARER e con il conseguenziale riconoscimento della radicale invalidità del verbale di conciliazione che aveva assecondato la valorizzazione dell'asserito svolgimento di mansioni superiori in vista dell'inquadramento nel ruolo dirigenziale.

In questo articolato scenario, l'ARER ha subito un danno di ingente consistenza che, secondo la condivisibile prospettazione attorea, è scomponibile in due componenti che, sebbene tra loro interconnesse per via della comune matrice, sono temporalmente e concettualmente separabili e, perciò, ricostruibili, ai fini della responsabilità amministrativa, in modo autonomo.

D'altra parte, di tale autonomia è manifestazione il fatto che sono stati emessi due inviti a dedurre (il secondo, integrativo del primo), poi confluiti in un'azione composita.

La prima componente, quantificata in € 119.072,75, è quella riconducibile alle

differenze retributive erogate all'Arch. Mari per il periodo dal 1/9/2005 al 31/5/2010 in conseguenza dell'inquadramento nella qualifica dirigenziale.

Tale esborso è causalmente riconducibile alla sinergica operatività:

- della delibera del CdA dell'ARER n. 36 del 23/6/2005 con cui è stata valutata legittima la richiesta di inquadramento nella qualifica dirigenziale formulata dall'Arch. Mari e, conseguentemente, di accedere alla conciliazione dal medesimo proposta;
- del verbale di conciliazione 14/05 del 25/8/2005
- della delibera del CdA n. 57 del 7/10/2005 con cui è stato dato corso ai conseguenti adempimenti.

La seconda componente, quantificata in € 125.072,75, è quella riconducibile, in parte (€ 119.072,75), alle differenze retributive erogate all'Arch. Mari per il periodo successivo a 1/6/2010 (in citazione – pag. 81 - «ad oggi e per il futuro»), importo calcolato *«equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. in misura non inferiore a quello quantificato (...) per il periodo dal settembre 2005 al maggio 2010»*, e, in parte (€ 6.000,00), per spese del giudizio che *«l'ARER ha impegnato per fingere di resistere al ricorso dell'Arch. Mari e nelle ulteriori spese cui è stata condannata dal giudice del lavoro»* (così in citazione: pp. 27 e 28).

Tali esborsi, si pongono a valle della deliberazione n. 30 del 27/5/2010 con la quale il CdA dell'ARER aveva inteso *«revocare, con effetto dal 1/6/2010, l'attribuzione all'Arch. Mari della qualifica di 3° livello riconosciuta con deliberazione ogg. N. 57 del 7 ottobre 2005»*.

All'iniziativa contenziosa intrapresa dall'Arch. Mari (veicolando, con il ricorso introduttivo, le stesse motivazioni – note e sottolineature comprese -

contenute nel parere reso all'ARER, nel giugno 2005, dall'Avv. Sommo) l'ARER si è opposta, continuando ad avvalersi del patrocinio del legale originariamente investito.

La strategia difensiva che l'affidamento dell'incarico a quel professionista induceva chiaramente a presagire (perseverare nella ricostruzione macroscopicamente errata) si è puntualmente tradotta in una memoria di costituzione che, lungi dal contestare la prospettazione del ricorrente, manifestava adesione alle ragioni della domanda attorea ed articolava conclusioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle spiegate della controparte.

Risulta evidente, quindi, che, dopo il negativo esito dell'attivazione dell'illegittima procedura conciliativa (in grado di fornire, ai sensi dell'allora vigente art. 66, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 165/2001, un titolo esecutivo che imprimesse una neutrale certificazione esterna all'assetto concordato), con la memoria di costituzione davanti al Tribunale di Aosta, adesiva alle ragioni della domanda del Mari, i medesimi apparenti contraddittori intendevano rimediare in sede giudiziale: miravano, cioè, a ripristinare quanto concordato in sede conciliativa per il tramite di una pronuncia giudiziale che statuisse quanto auspicato dal ricorrente, "formalmente e sostanzialmente" condiviso dall'ARER. D'altra parte, nella suddetta deliberazione n. 30 si dispone la revoca dell'attribuzione della qualifica dirigenziale "*pur reputando corretto e legittimo l'operato complessivo dell'Azienda*", si considera, al contempo, che "*la posizione assunta dalla Direzione del lavoro nella nota del luglio 2009 appare, quindi, comunque poco comprensibile …*" e si esplicita *"del pari non si può evitare di auspicare che questa paradossale situazione*

venutasi a creare a seguito di un'atipica quanto particolare presa di posizione

... debba trovare un definitivo accertamento da parte del Giudice competente (quello ordinario), se del caso previo approfondimento della fattispecie, ritenendosi, peraltro, sul punto, che difficilmente, il dipendente possa accettare supinamente un provvedimento"

Ha fatto seguito la sentenza 94/2010 del Tribunale di Aosta di accoglimento del ricorso proposto dall'Arch. Mari.

Le iniziative della Procura regionale hanno, poi, agevolato la riconsiderazione da parte di ARER della vicenda e l'hanno indotta a reagire alla inappagante decisione coltivando, talvolta quale proponente talaltra quale resistente, i numerosi gradi in cui il processo si è articolato.

In definitiva, le due componenti del danno, pur radicate sulla comune vicenda fattuale, sono il prodotto di linee causali autonome aventi origini in contesti diversi.

Deve, perciò procedersi ad un esame separato delle due ipotesi di responsabilità

3.1. Ipotesi di responsabilità di cui alla lett. "A" dell'atto di citazione

Questa porzione affascia tre diverse condotte riferibili ad altrettanti organi:

- il CdA dell'ARER;
- il Collegio dei revisori dell'ARER;
- il Collegio di conciliazione.

L'organo di governo dell'azienda ha manifestato supina accondiscendenza alle pretese del dipendente che intendeva realizzare una progressione di carriera evitando di sottoporsi agli ordinari metodi di selezione del personale - il concorso - valevoli per ogni amministrazione pubblica, ivi compresa quella

regionale (cfr. art. 16 della l.r. 45/1995, all'epoca vigente), in aderenza al precetto costituzionale di cui all'art. 97, comma 4.

Significativa al riguardo è la circostanza, diffusamente illustrata e documentata dalla Procura agente, che l'ente, sia precedentemente che successivamente ai fatti per i quali v'è causa, ha sempre ritenuto applicabile al proprio personale la disciplina, vigente all'epoca, recata dalla l.r. 45/1995 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). Addirittura, per dissipare ogni possibile dubbio, dopo l'entrata in vigore della l.r. 30/1999, che aveva istituito l'Azienda in sostituzione del preesistente I.A.C.P., il C.d.A. al tempo in carica si era posto espressamente il problema del regime giuridico del personale, formulando un quesito specifico alla Regione (nota 2 agosto 2000, prot. n. 3585/P). Quest'ultima aveva motivatamente espresso l'avviso secondo cui al personale dovessero applicarsi i CCRL disciplinati dalla l.r. 45/1995, in quanto amministrazione ricompresa nel comparto unico.

Che, quindi, al personale dell'ARER si applicasse il regime giuridico ed economico di cui alla l.r. 45/1995 era circostanza pacifica, non ignorabile né, come detto, in concreto, ignorata in ogni altra occasione gestoria (ovviamente diversa da quella riguardante l'Arch. Mari).

Dirimente è, in ogni caso, la considerazione che l'attivazione della procedura conciliativa di cui all'art. 65 del d.lgs. 165/2001 era inequivocabile manifestazione della natura pubblicistica del rapporto: tanto colui che ha promosso il tentativo di conciliazione quanto l'Agenzia che vi ha aderito non avrebbero potuto ignorare la circostanza che il rapporto d'impiego che aveva dato luogo alla controversia avesse una simile connotazione e che in tale

specifica prospettiva avrebbe dovuto essere contestualizzato ai fini della soluzione della vertenza.

Dunque, i membri del CdA erano pienamente in grado di avvedersi che il primo pilastro su cui era eretta la pretesa dell'Arch. Mari, ossia che l'ente, per i peculiari connotati formali e sostanziali che il legislatore regionale gli aveva attribuito, avrebbe potuto fare applicazione della disciplina comune di cui all'art. 2103 c.c., era palesemente fallace.

Da ciò non poteva che discendere la valutazione in termini di macroscopica temerarietà della prospettazione dell'Arch. Mari secondo cui l'asserito espletamento di mansioni superiori avrebbe imposto l'accesso alla corrispondente qualifica di livello dirigenziale.

Costituisce, infatti, nozione di comune esperienza e, certamente, è nozione imprescindibile per coloro che accettano di comporre l'organo di vertice di un ente regionale chiamato tra l'altro a compiere scelte gestorie riguardanti il personale alle dipendenze, che l'eventuale improprio svolgimento di mansioni tipiche di una qualifica superiore non può comportare l'accesso a quella qualifica.

Gli interventi gestori che sono stati compiuti (delibere 36 e 57 del 2005) aderendo alle ingannevoli suggestioni prospettate dall'Arch. Mari e che avevano ricevuto apparente validazione dal parere reso dal consulente dell'ente, Avv. Sommo, quindi, si pongono in palese violazione di regole ordinamentali consolidate, di piana applicazione e di costante ispirazione per ogni passaggio decisorio riguardante il personale.

A non dissimili conclusioni dovrebbe pervenirsi per i componenti dell'organo di revisione. Tuttavia, l'accesso al rito monitorio di due e l'intervenuto

decesso del terzo rendono superflua ogni considerazione al riguardo.

La speciosità della pretesa dell'Arch. Mari e l'arrendevolezza al cospetto di una simile richiesta avrebbero dovuto, poi, essere colte dal Collegio di conciliazione.

Quale organo che coadiuvava, in funzione deflattiva, il servizio giustizia, operando al fine di evitare che insorgende liti giuslavoristiche giungessero a processo, il Collegio non avrebbe potuto avallare un accordo conciliativo che si poneva in frontale contrasto con inderogabili regole di settore.

Tale Collegio, infatti, per la posizione ordinamentale rivestita (organo operante presso l'allora Ministero del lavoro), per la funzione esercitata (che, pur non essendo assimilabile a quella giurisdizionale - cfr. TAR Lecce sent. 1921/2013, Cons. Stato sent. 5480/2007 - era finalizzata alla creazione di un titolo esecutivo, come espressamente previsto dall'art. 66, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 165/2001) e per la conformazione della sua operatività (attraverso l'espressa dichiarazione, contenuta nel terzo periodo della disposizione appena citata, di inapplicabilità dell'art. 2113 c.c., veniva implicitamente riconosciuta l'operatività dell'art. 412 quater c.p.c. che impone che nella conciliazione siano rispettati i principi generali dell'ordinamento ed i principi regolatori della materia) in nessun caso avrebbe potuto proporre di conciliare bonariamente la vertenza nei termini che le parti concordemente avevano rappresentato.

Dunque, anche per il Collegio di conciliazione è ravvisabile una condotta che travalica abbondantemente l'alveo della fisiologica azione e che costituisce, unitamente alle iniziative gestorie assunte dal CdA dell'ARER, il composito antecedente causale all'origine dell'esborso non dovuto.

3.2 Ipotesi di responsabilità di cui alla lett. "B" dell'atto di citazione

La porzione dell'odierno giudizio riferibile al danno di cui alla lett. "B" dell'atto di citazione è connessa allo sviluppo contenzioso che ha avuto luogo dopo l'intervento in autotutela operato dall'ARER per rimediare all'assetto originato dall'accordo conciliativo.

Invero, la strategia difensiva che l'ente ha adottato, in modo consapevole – essendosi avvalsa del ministero dello stesso difensore che aveva fornito, nel 2005, un parere sulla correttezza della soluzione proposta dall'Arch. Mari -, ha finito per imprimere alla controversia una singolare connotazione: la pretesa attorea, argomentata attingendo al parere reso all'ARER, non è stata avversata da quest'ultima, come è fisiologico che sia in una lite, ma è stata integralmente condivisa.

La convergenza degli intenti mirava ad ottenere una pronuncia certificativa di quanto non riuscito attraverso la via della conciliazione.

E tale risultato è stato puntualmente raggiunto con la sentenza del Tribunale di Aosta 94/2010, pur se, come esplicitamente riconosciuto dalla successiva sentenza della Corte di cassazione n. 29578/17, con una decisione impermeabile alla rilevabilità in via officiosa di profili di nullità del rapporto controverso.

L'esito che le solo formalmente contrapposte posizioni dei litiganti hanno concorso a realizzare (dichiarazione del diritto dell'Arch. Mari di essere inquadrato nel 3° livello dirigenziale) ha finito per creare le condizioni per la prosecuzione dell'erogazione del trattamento economico più elevato.

Per quanto detto, la corresponsione di retribuzioni eccedenti la consistenza dell'emolumento previsto per il posto di categoria D con funzione di

coordinatore, integra un ulteriore danno erariale la cui consistenza è stata dalla Procura agente stimata in via equitativa in misura corrispondente a quella calcolata con riferimento al periodo 1/9/2005-31/5/2010 (ossia € 119.072,75).

Tale danno è causalmente riconducibile alla deliberazione n. 42 del 28/6/2010 con la quale il CdA dell'ARER, dopo aver metabolizzato l'illustrazione degli aspetti giuridici della problematica che l'Avv. SOMMO aveva compiuto in occasione della precedente adunanza del 27/5/2010, fra l'altro, ha conferito proprio a quel legale l'incarico di costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'ente nella causa di lavoro instaurata dall'Arch. Mari avanti al Tribunale di Aosta.

Tale delibera, però, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura agente, non rappresenta l'unico antefatto causalmente rilevante.

Certamente, un apporto etiologico è ravvisabile anche rispetto alla concreta strategia difensiva adottata nel giudizio giuslavoristico dal difensore dell'ARER.

L'obiettiva rilevanza che, ad opinione del Collegio, l'architettura della linea (assai poco, in verità) difensiva adottata dall'Avv. SOMMO ha avuto nello sviluppo causale che ha condotto a generare il danno, induce ad applicare l'art. 83, comma 2, c.g.c. secondo cui quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, il giudice tiene conto dell'apporto virtuale ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

Conseguentemente, considerato che l'attività del legale ha avuto un rilevantissimo ruolo nell'incanalamento della vicenda nei termini sopra

rappresentati, al suo ausilio può riconoscersi una capacità concausale tale da influire sul danno, ricorrendo ad una valutazione equitativa, nella misura del 50%.

La rimanente porzione, invece, è imputabile ai componenti del CdA che hanno espresso voto favorevole all'adozione della deliberazione n. 42/2010.

3.3 Eventuali riflessi delle iniziative di recupero intraprese dall'ARER nei confronti dell'Arch. Mari

Tutti i resistenti hanno evidenziato che le iniziative di recupero che l'ARER ha intrapreso nei confronti dell'Arch. Mari in esito al contenzioso comprometterebbero il corso dell'azione di responsabilità.

In particolare, quelli assististi dall'Avv. Saracco hanno dedotto che ciò che l'ente ha fatto (*«congelata, in logica di compensazione parziale, l'erogazione del T.F.R. (Euro 93.963,96)»* e dato *«mandato al proprio difensore di procedere al recupero delle differenze in sede giudiziale»*) avrebbe privato l'ipotizzato danno degli indispensabili requisiti della concretezza ed attualità, e, conseguentemente, compromesso la possibilità di configurare la fattispecie della responsabilità amministrativa.

Per i resistenti assistiti dall'Avv. Callà, argomentazioni non dissimili nella sostanza sono state formulate nel corso dell'udienza di trattazione della causa.

Il tenore delle difese involge la medesima problematica, ossia quella degli effetti, sull'azione di responsabilità amministrativa, dell'avvio o della possibilità di avviare azioni (amministrative o giudiziarie) di recupero delle somme di pertinenza dell'Amministrazione, consentendo una trattazione unitaria della stessa.

Il giudizio di responsabilità è insensibile, nei limiti appresso specificati,

rispetto alle vicende che, eventualmente, si innestano nell'ambito di fattispecie foriere di nocumento economico per il pubblico erario.

In proposito, non può revocarsi in dubbio che l'Amministrazione, titolare di un diritto credito avente fondamento legale oppure convenzionale può esigerne dal debitore – sino a che non sia maturata la relativa prescrizione - il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni legali.

Nell'eventualità in cui la sussistenza di siffatto credito sia diretta conseguenza della condotta almeno gravemente colposa di un operatore soggetto alla giurisdizione di questa Corte (presupposto che appresso si ometterà di rievocare, ma che rappresenterà un dato imprescindibile delle riflessioni svolte), occorre verificare se sussistano, per quanto di rilevo in questa sede, rapporti di interferenza tra gli strumenti amministrativi e giudiziari che l'ordinamento appresta per consentire all'Amministrazione di soddisfare la pretesa creditoria e lo strumento dell'azione di responsabilità amministrativa che a quel medesimo risultato consente di pervenire.

Che interferenza vi sia pare un dato imprescindibile: una volta che il credito sia stato integralmente soddisfatto, per effetto del pagamento in via amministrativa o, in conseguenza del fausto esperimento delle azioni legali, l'azione di responsabilità amministrativa è indubitabilmente da ritenere non più intentabile o, se già intentata, non oltre procedibile.

Se, invece, i rimedi alternativi non abbiano ancora condotto all'integrale soddisfacimento del credito occorre accertare quali conseguenze abbia, nei confronti dell'azione per il risarcimento del danno erariale, l'eventuale avvio di iniziative od anche solo la possibilità di intraprenderle.

In tale evenienza, la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di strumenti amministrativi (come l'iscrizione a ruolo o l'ingiunzione fiscale) o di ricorrere agli ordinari rimedi giudiziali per il soddisfacimento del credito non rappresenta circostanza idonea a precludere la proponibilità (né la procedibilità, a seconda dei casi) dell'azione erariale intestata al PM contabile nei confronti del soggetto la cui condotta quel credito abbia generato.

Più in dettaglio, l'esistenza di presidi ordinamentali, ulteriori rispetto al giudizio di responsabilità, non esclude né la celebrazione né il buon esito di quest'ultimo.

In definitiva, i diversi congegni apprestati dal legislatore non si pongono in rapporto di reciproca esclusione.

L'azione giudiziaria e quella amministrativa ben possono, provvisoriamente, marciare su binari paralleli e a velocità differenti: solo all'esito di entrambe potrà e dovrà porsi il problema del saldo, la cui soluzione dovrà essere affrontata o in sede di esecuzione della sentenza o attraverso il ricorso ai consueti strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti (a seconda di quale attività sia stata prioritariamente esitata).

A tale conclusione deve pervenirsi ove si osservi che anche quando risulti possibile l'impiego di rimedi concorrenti, è certamente configurabile un danno erariale connotato, già allo stato, di quei caratteri (certezza, attualità e concretezza) che consentono, al ricorrere delle altre condizioni di legge, di adottare una sentenza di condanna al relativo risarcimento.

Sulla indispensabilità che il danno, per essere utilmente posto a fondamento di una richiesta risarcitoria innanzi al Giudice contabile, debba essere provvisto di tali connotazioni vi è unanime convincimento: il danno è «certo»

allorché il depauperamento patrimoniale si sia verificato effettivamente in tutti i suoi elementi e cioè quando vi sono state condotte che hanno generato per l'Amministrazione una situazione patrimoniale deteriore, è «attuale» quando sussista al momento della proposizione della domanda e della decisione, ed è «concreto» quando la perdita non sia semplicemente ipotetica.

Ai fini della configurazione del danno non occorre, invece, che il danno sia anche «irreversibile», nel senso che, per il proficuo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, non è necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi satisfattori della pretesa creditoria.

Danno azionabile, infatti, va considerato anche il pregiudizio che possa ottenere ristoro in esito all'eventuale esazione in via amministrativa del credito oppure all'eventuale esplicazione, in funzione del medesimo risultato finale, degli altri rimedi contenziosi consentiti dall'ordinamento.

Peraltro, se si includesse il connotato della reversibilità, nell'accezione specificata, fra quelli necessari per la configurabilità del danno erariale, si arriverebbe alla paradossale conclusione che l'azione di responsabilità innanzi a questa Corte verrebbe ad essere paralizzata fino a quando le altre iniziative di recupero non possano più essere intraprese o fino a quando l'impiego di tali rimedi alternativi non abbia dato luogo a risultati appaganti cioè non abbia consentito il soddisfacimento, in tutto o in parte, della pretesa creditoria nei confronti del soggetto convenibile innanzi a questa Corte.

Vi è poi un'ulteriore e non meno paradossale conseguenza: in base al disposto dell'art. 2935 cc (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), la prescrizione quinquennale

dell'azione di responsabilità inizierebbe a decorrere solo allo spirare del termine per tentare di esigere, in via amministrativa oppure esperendo le azioni legali, il pagamento del credito.

In definitiva, l'esperibilità dell'azione innanzi a questa Corte verrebbe posticipata ad un momento di molto successivo rispetto al fatto dannoso, considerato nella sua materiale manifestazione: è evidente che una simile impostazione si porrebbe in contrasto con i canoni del giusto processo che presidiano anche i giudizi innanzi a questa Corte, allontanando grandemente l'azione pubblica di risarcimento del danno erariale dagli accadimenti che lo abbiano generato.

Infine, non trascurabile è anche la circostanza che il mancato incameramento di un'entrata prevista in un determinato momento altera il ciclo della programmazione finanziaria, ostacolando il rispetto della regola del pareggio di bilancio nonché la cura degli interessi pubblici che avrebbe dovuto avvenire anche con l'impiego di quelle risorse attese e finendo, in definitiva, per compromettere inesorabilmente la sana gestione finanziaria.

In questa prospettiva, il danno trascende la dimensione "episodica" e viene in considerazione in una dimensione sistemica nella quale non è irrilevante il momento dell'incasso: se pure possibile in futuro, ciò non neutralizza il danno all'attualità.

I possibili, alternativi rimedi, quindi, non condizionano la promuovibilità dell'azione di responsabilità amministrativa né interferiscono con il corso della stessa una volta instaurata.

Ovviamente, dell'eventuale pagamento che dovesse intervenire nelle more dovrà tenersi conto nel momento in cui, all'esito del giudizio celebrato innanzi

alla Corte dei conti, si presentasse la necessità di dare attuazione ad eventuali statuizioni di condanna.

3.4 Eventuali riflessi dell'annullamento della sentenza del Tribunale di Aosta n. 94/2010

I resistenti LAGANA', INFORTUNA e BELLEY hanno suggestivamente evidenziato che la caducazione della sentenza del Tribunale di Aosta, che rappresentava un presupposto dell'azione della Procura, tanto rilevante che la constatazione della sua impugnazione aveva indotto il giudicante a disporre la sospensione del processo, *«dispiega efficacia diretta e condizionante nel presente giudizio, imponendo per ciò stesso il rigetto della domanda erariale (...) per carenza di uno dei suoi fatti costitutivi»* (cfr. pag. 5 della memoria datata 16/4/2024).

Invero, quella sentenza è stata valorizzata dall'Organo requirente, non quale presupposto tecnico fondante l'azione bensì quale snodo fattuale significativo, momento di (ulteriore) manifestazione dell'intento dell'ARER di assecondare la manovra dell'Arch. Mari per andare a ricoprire una posizione dirigenziale in modo obliquo, senza sottoporsi ai fisiologici percorsi di selezione che il regime del pubblico impiego impone.

D'altra parte, all'epoca dell'avvio del giudizio la stessa era la sola pronuncia giudiziale disponibile.

È comprensibile, quindi, che il giudicante dell'epoca, con ordinanza a verbale dell'udienza del 24/11/2011, ritenne di sospendere il corso del giudizio fino alla definizione, con sentenza passato in giudicato, del processo in allora pendente in appello, al fine di disporre di ulteriori elementi di valutazione sull'intricata vicenda.

Quindi, la circostanza della caducazione della pronuncia del giudice del lavoro di Aosta, lungi dal costituire un impedimento alla configurazione della fattispecie della responsabilità amministrativa, rappresenta solo un tassello fattuale della vicenda la cui estrema rilevanza è stata ulteriormente amplificata dai successivi sviluppi del processo: nei molteplici gradi di giudizio che si sono succeduti è emersa, con rafforzata evidenza, l'anomalia della conduzione della causa da parte dell'ARER.

4. Elemento soggettivo

L'obiettiva diversità dei connotati che contraddistinguono le due poste di danno impone un'analisi separata per l'elemento soggettivo.

Per la porzione di danno contraddistinta in citazione come sub "A", la Procura ha prospettato la sussistenza della colpa grave, valorizzando le seguenti circostanze:

- l'agevole verificabilità del mancato svolgimento di mansioni superiori da parte dell'Arch. Mari;
- l'esistenza di un consolidato orientamento circa l'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 2103 c.c.;
- l'esistenza, fino a tempi prossimi ai fatti di causa, di un consolidato orientamento che addirittura negava, in caso di esercizio effettivo di mansioni superiori, la spettanza delle relative differenze retributive connesse al lavoro effettivamente svolto;
- la possibilità di utilizzare lo strumento della conciliazione per attuare una progressione di carriera sulla base di mansioni effettivamente svolte era costantemente negata dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.

Gli indicati elementi, evocativi di un atteggiamento assai lontano da quello che avrebbe dovuto contraddistinguere l'operato dei soggetti che componevano l'organo di vertice di un importante ente regionale che svolgeva delicate funzioni tese a soddisfare il fabbisogno di Edilizia Residenziale Pubblica nonché dei soggetti chiamati ad assolvere la delicata funzione conciliativa, sono, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, indubbiamente sussistenti.

Pertanto, in aderenza alla prospettazione della Procura (non oltrepassabile dal Collegio per via dell'operatività del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), il danno sub "A" deve esse imputato ai componenti degli organi - CdA e Collegio di conciliazione - operanti in seno ai due plessi - ARER e Direzione Regionale del Lavoro di Aosta - che hanno, ciascuno nei modi descritti, concorso alla produzione del danno, a titolo di colpa grave.

Per la porzione di danno contraddistinta in citazione come sub "B", la Procura ha agito chiedendo in via principale, l'imputazione a titolo di dolo e con vincolo di solidarietà o, in subordine l'imputazione a titolo di colpa grave.

La più rigorosa impostazione è stata giustificata evidenziando (cfr. pp. 28 e seg. dell'atto di citazione) che i componenti del CdA *«hanno determinato l'instaurazione e lo svolgimento della causa di lavoro pur nella consapevolezza e con la volontà di esporre l'Azienda ad una spesa totalmente inutile, in quanto erano convinti della legittimità del precedente inquadramento dell'Arch. Mari nella qualifica dirigenziale e, conseguentemente, hanno aderito totalmente alle richieste del ricorrente»*.

Ad opinione del Collegio, ragioni di uniformità e coerenza rispetto alla ricostruzione operata per la prima posta di danno, inducono a disattendere la

prospettazione a titolo di dolo formulata in via principale e ad accogliere quella indicata in via subordinata a titolo di colpa grave.

Dalla concatenazione degli eventi come sopra esposta emerge, infatti, la colpa grave del C.d.A di ARER espressa, da un lato, dalla chiara consapevolezza della perdurante anomalia della vicenda e, dall'altro, dalla errata convinzione di poter superare l'intoppo generato dalla attivazione dell'istruttoria da parte della Procura contabile, attraverso il consolidamento (sperato) per via giudiziaria della situazione apparentemente avversata. La condotta di ARER si è, cioè, caratterizzata per estrema contraddittorietà, incoerenza ed irrazionalità: sosteneva la legittimità del proprio operato, ma procedeva alla revoca del conferimento della qualifica dirigenziale; a fronte del ricorso del Mari diretto a contestare la revoca, si costituiva in giudizio con il difensore che aveva espresso il parere del 10/6/2005, e supportava la tesi dello stesso ricorrente.

L'intervento emendativo assunto con la delibera 30 del 27/5/2010 (revoca dell'attribuzione della qualifica dirigenziale) non sembra in realtà il prodotto di una più accorta rimeditazione delle rigidità che caratterizzano le dinamiche di evoluzione dei rapporti di pubblico impiego (ciò emerge dalla stessa motivazione della deliberazione come sopra riportata), ma il forzato risultato di compulsanti contingenze rappresentante dalle iniziative della Procura contabile. A queste ultime, tuttavia, il CdA ha, con grave colpevolezza, tentato di sottrarsi scegliendo una linea operativa sostanzialmente adesiva alla pretesa dell'Arch. Mari azionata innanzi al giudice del lavoro.

5. Ripartizione del danno

La porzione di danno sub "A", come esposto, imputabile a titolo di colpa grave

deve essere ripartita, in primo luogo, tra i diversi organi che hanno concorso a generarlo e, in secondo luogo, trattandosi di organi collegiali, tra i componenti degli stessi (tenendo anche conto, per il CdA, della diluizione della condotta in due deliberazioni).

Per il primo livello di ripartizione la Procura ha, originariamente, ipotizzato una disomogenea ripartizione, tenendo conto del diverso gradiente causale riconducibile a ciascun organo:

- 70% al CdA;
- 20% al Collegio di conciliazione;
- 10% al Collegio dei revisori.

Quest'ultima porzione non richiede alcuna valutazione, considerato che due dei tre componenti hanno optato per il rito monitorio e per il terzo è stata disposta l'estinzione del giudizio, in conseguenza del decesso e della dichiarata insussistenza, da parte della Procura, delle condizioni per la riassunzione nei confronti degli eredi.

Le altre due quote rappresentano una ragionevole proiezione del ruolo che i due organi hanno avuto nella vicenda: indubbiamente più consistente quello del CdA, ancillare quello del Collegio di conciliazione.

Per il secondo livello di ripartizione, occorre distinguere il modo in cui i due organi si sono confrontati con la vicenda.

Mentre il Collegio di conciliazione ha avuto un unico contatto con essa, in occasione della seduta del 25/8/2005, provvedendo a formulare la proposta sulla base delle pressoché integralmente convergenti richieste delle controparti, per il CdA sono state due (per quanto di rilievo in questa sede) le occasioni nelle quali sono state manifestate inappropriate scelte gestorie: la

delibera 36/2005 e la delibera 57/2005.

Considerato che la composizione dell'organo da ultimo menzionato, nelle due sedute, non è stata identica, vi è l'esigenza di una ripartizione più accurata, al fine di pervenire ad un addebito, per ciascun componente, in linea con la compartecipazione effettivamente realizzata, con precisione "sartoriale".

Come correttamente ipotizzato dalla Procura agente, tali delibere presentano un'omogenea incidenza sullo sviluppo causale, avendo contribuito in maniera sinergica a raggiungere l'assetto non conforme a legge. Sicché la quota di danno riferibile al Cda deve essere ulteriormente suddiviso in porzioni di identica consistenza e ciascuno, infine suddivisa tra i votanti a favore della deliberazione poi adottata.

Atteso che, per entrambi gli organi, le decisioni (le due deliberazioni e la proposta conciliativa) sono state assunte all'unanimità dei presenti, alla finale ripartizione dovrà procedersi imputando a tutti quote di identica consistenza.

Nell'applicare tale metodologia di distribuzione dei danni è necessario tener conto delle rimodulazioni che la Procura agente ha fatto, prima in sede di riassunzione e, poi, in occasione dell'udienza di discussione.

Nel corso di quest'ultima, ha depositato un prospetto riepilogativo, nel quale ha analiticamente indicato le richieste conclusive.

Il **danno sub A** è stato "rideterminato" (seguendo una metodologia inversa, ossia sommando le quote effettivamente addebitabili) in **€ 99.227,27**, scomputando oltre alla porzione riferibile ai due dei membri del Collegio di revisione che avevano optato per il rito monitorio, già decurtata in sede di riassunzione, le ulteriori quote riferibili, una, al residuo componente del collegio dei revisori (FORMICA cui era stato contestato un danno di €

3.969,09) ed, una, ad un ex membro del CdA (VIVOLI, cui era stato contestato un danno di € 7.938,18), entrambi deceduti nelle more della celebrazione del giudizio.

In realtà, non si tratta di una rideterminazione poiché la consistenza del danno imputato ai convenuti residui è rimasta identica. Ciò che è mutato è solo l'importo risultante dalla somma delle quote realmente imputabili.

Il **danno sub B** è stato rideterminato in **€ 126.143,97**, in lieve aumento rispetto all'importo originariamente contestato (€ 125.072,75, importo a comporre il quale concorrevano l'importo di € 119.072,75, ossia gli emolumenti non spettanti dal 1/6/2010 in avanti, e l'importo di € 6.000,00, ossia le spese relative al giudizio di primo grado).

Tale modifica è il prodotto di due concorrenti operazioni di segno contrario:

- è stata eliminata la porzione del danno riferibile alle spese legali, considerato, per un verso, che la condanna disposta dal Tribunale di Aosta (€ 3.000,00) era venuta meno in esito all'impugnazione proposta contro la sentenza che la disponeva; e, per altro verso, che la procedura di spesa che l'ARER aveva approntato per far fronte alla remunerazione dell'opera professionale dell'Avvocato incaricato della difesa nel giudizio celebrato innanzi all'indicato Tribunale, impegnando l'importo di € 3.000,00, non si era conclusa con il pagamento;
- è stato riquantificato l'importo riferibile alle differenze stipendiali per la qualifica dirigenziale erogate dal 1/6/2010 in avanti: anziché ricorrere alla valutazione di tipo equitativo, impiegata in citazione, che aveva condotto a stimare in € 119.072,75 gli emolumenti

indebitamente corrisposti nel periodo (assumendo che avesse avuto luogo un indebito esborso di consistenza pari a quello relativo al periodo 1/9/2005 – 31/5/2010), è stata preferita una valutazione analitica, basata sulle risultanze della recente deliberazione ARER n. 18 del 20/2/2024, che ha permesso di individuare nel complessivo importo di € 126.143,97 gli incrementi retributivi non spettanti per il periodo *«dall'anno 2010 al gennaio 2019»*.

Prima di procedere alla minuta distribuzione tra i responsabili, occorre chiarire che vi è un ostacolo insormontabile all'accoglimento della domanda relativa al danno sub "B", nella consistenza risultante dopo la modifica incrementativa operata, in corso di causa, dalla Procura agente.

Al riguardo, assume rilievo decisivo la considerazione che, in corso di causa, è stato modificato in aumento l'importo della richiesta di condanna, in tal modo alterando le fisiologiche dinamiche del contraddittorio.

Né, d'altra parte, a neutralizzare la lesione assume rilevanza la circostanza che nell'atto di citazione la domanda risarcitoria ricomprendeva *«le differenze retributive che sono state corrisposte all'Arch. Mari dal mese di giugno 2010 a oggi e che verranno corrisposte negli anni successivi»* (cfr. pagg. 29, 76 e 81).

5. Conclusioni

Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, deve essere riconosciuta la responsabilità amministrativa, per i ruoli, i titoli e nella consistenza per ciascuno di seguito specificata.

Il **danno sub "A"**, che mantiene l'originaria quantificazione ai fini dell'applicazione dei criteri di riparto, deve essere imputato a titolo di colpa

grave e distribuito:

- per il 70% dell'intero (€ 119.072,75) al CdA, pari ad € 83.350,93. Tale importo deve essere ulteriormente frazionato in due quote di identico ammontare per distribuirlo sulle due Deliberazioni che hanno concorso a causarlo:

 - il 50% di € 83.350,93, ossia € 41.675,46., deve essere ripartito, in identica proporzione (1/5 ciascuno) tra i membri che contribuirono a adottare la deliberazione n. 36 del 23/6/2005 e, segnatamente, ai soggetti appresso indicati, con specificazione, per ciascuno dell'importo di competenza:

 - CARACCIOLO Francesco € 8.335,09
 - GROSJAQUES Giulio € 8.335,09
 - DE CHECCHI Italo € 8.335,09
 - CRETAZ Alberto € 8.335,09
 - SCRUFARI Piero € 8.335,09

 - il residuo 50% di € 83.350,93, ossia € 41.675,46, deve essere ripartito, in identica proporzione (1/3 ciascuno) tra i membri che contribuirono a adottare la deliberazione n. 57 del 7/10/2005 e, segnatamente, ai soggetti appresso indicati, con specificazione, per ciascuno dell'importo di competenza:

 - CARACCIOLO Francesco € 13.891,82
 - DE CHECCHI Italo (assente) € 0
 - CRETAZ Alberto (assente) € 0
 - CRETAZ Alberto € 13.891,82
 - SCRUFARI Piero € 13.891,82

- per il 20% dell'intero, al Collegio di conciliazione, pari ad € 23.814,55. Tale importo deve essere ripartito, in identica proporzione (1/3 ciascuno), tra i membri del Collegio che contribuirono a formare il titolo esecutivo (il verbale di conciliazione) che ha consentito di comporre bonariamente la vertenza nei termini, manifestamente irregolari, proposti, in modo convergente, dal ricorrente e dall'ARER:

 - PASTORELLO FRANCO € 7.938,18
 - VIVOLI Adriano (deceduto) € 0
 - SOMMO Lorenzo € 7.938,18

Il **danno sub "B"**, di consistenza pari ad € 119.072,75 (125.072,75 - 6.000) deve essere imputato, solo per il 50% (atteso che la residua quota è dal Collegio ritenuta riferibile, ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.g.c, ad un soggetto non convenuto per risponderne), ossia per l'importo di € 59.536,38 tra i membri del CdA che contribuirono, con omogenei apporti decisionali, a adottare la deliberazione n. 42 del 28/6/2010 e, segnatamente, a carico di:

- GROSJAQUES Giulio € 14.884,09
- INFORTUNA Francesco Pasquale € 14.884,09
- BELLEY Fedele € 14.884,09
- LAGANÀ Carlo € 14.884,09

Gli importi per cui v'è condanna sono tutti da intendersi comprensivi di rivalutazione monetaria, esercitando il potere riduttivo, tenuto conto della circostanza che sulla lunga durata del giudizio civile le parti non avevano possibilità di influire. Dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi da calcolarsi, nella misura legale, fino all'effettivo soddisfo.

Restano impregiudicate le facoltà dell'ARER di esercitare le iniziative di competenza per il recupero degli esborsi indebitamente eseguiti a beneficio dell'Arch. Mari, fermo restando che quanto recuperato, nelle more dell'esecuzione della presente sentenza, dovrà essere scomputato dagli importi addebitati ai soggetti condannati.

Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, a beneficio dello Stato, seguono la soccombenza e sono poste a carico dei condannati in quote di identica consistenza (1/10 a carico di ciascuno).

PQM

la Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità scritto al n. 714 del registro di segreteria:

- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dei convenuti FORMICA Orlando e VIVOLI Adriano;
- accoglie parzialmente la domanda attorea nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

1) per il danno sub "A" - € 99.227,3 - condanna, a titolo di colpa grave, i soggetti di seguito indicati al pagamento, in favore dell'ARER, delle somme per ciascuno specificate:

- CARACCIOLO Francesco € 22.226,91 (€ 8.335,09 + € 13.891,82)
- GROSJAQUES Giulio € 8.335,09
- DE CHECCHI Italo € 8.335,09
- CRETAZ Alberto € 22.226,91 (€ 8.335,09 + € 13.891,82)
- SCRUFARI Piero € 22.226,91 (€ 8.335,09 + € 13.891,82)

- PASTORELLO FRANCO € 7.938,18
- SOMMO Lorenzo € 7.938,18

2) Per il danno sub "B", - € 59.536,38 (50% di € 119.072,75)- condanna, a titolo di colpa grave, i soggetti di seguito indicati al pagamento, in favore dell'ARER, delle somme per ciascuno specificate

- GROSJAQUES Giulio € 14.884,09
- INFORTUNA Francesco Pasquale € 14.884,09
- BELLEY Fedele € 14.884,09
- LAGANÀ Carlo € 14.884,09

Detti importi si intendono comprensivi di rivalutazione monetaria nell'esercizio del potere riduttivo.

Dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi da calcolarsi, nella misura legale, fino all'effettivo soddisfo.

Restano impregiudicate le facoltà dell'ARER di esercitare le iniziative di competenza per il recupero degli esborsi indebitamente eseguiti, fermo restando che quanto recuperato, nelle more dell'esecuzione della presente sentenza, dovrà essere scomputato dagli importi addebitati ai soggetti condannati.

Le spese del giudizio, liquidate nella misura complessiva di € 6874,36

(euro seimilaottocentosettantaquattro/36),

a beneficio dello Stato, sono poste a carico dei condannati in quote di identica consistenza (1/10 a carico di ciascuno).

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 30 maggio 2024, riaperta in data 11 ottobre 2024.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott. Roberto Rizzi **Dott.ssa Maria Riolo**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA il 15 ottobre 2024

Il funzionario

Geltrude Petrini